



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1406 del 29/10/2021

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE POZIELLO FELICE

Proposta n. DET-174-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. **EUTERPIO ANDREA**

SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art.107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 151 del 07/09/2021 con cui la scrivente è stata nominata Dirigente del Settore;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.66 del 28/06/2021, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art.174 del D.lgs. n.267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n.118/11 il Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.104 del 30/09/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato Esercizio 2020;

Premesso:

Che il dipendente **Poziello Felice** matr. 328, nato a Giugliano in Campania in (NA) il 01/01/1957 e inquadrato nella Categoria A posizione economica A6, data 29/07/2021 on prot. n.818446., ha presentato richiesta di collocamento a riposo con decorrenza 01/01/2022, come attestato di trasmissione domanda "pensione di Anzianità Anticipata" presentata per via telematica all'INPS in data 28/07/2021 n° 2112897500212.

Visto l'art. 24, commi 6 e 7, del Decreto-Legge n. 201/2011 - Legge Fornero - convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 - Legge Salva Italia - che detta disposizioni in materia pensionistica nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire al 1° gennaio 2012 come di seguito riportato:

"A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1 gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio".

Preso atto che il disposto dell'art. 24 commi 6 e 7 definisce i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 01.01.2012, già disciplinati dall'art.12 del D.L. n.78/2000, dal decreto MEF del 06.12.2011 e dal Decreto MEF del 16.12.2014;

Vista la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 che precisa, fra l'altro, che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico per la pensione di

vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) è fissato al compimento del 67° anno di età”;

Vista la Circolare n.5 del 19.02.2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica la quale modifica la disciplina previdenziale in tema di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, eliminando l’istituto del trattenimento in servizio e consentendo quest’ultimo, una volta raggiunto il massimo periodo contributivo utile, non oltre il raggiungimento dei 65 anni di età;

Evidenziato quindi che il requisito dell’età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria, aggiornato con cadenza biennale, a decorrere dall’anno 2019, per uomini e donne, risulta essere di 67 anni, congiuntamente ad una anzianità contributiva non inferiore ad anni 20; ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (da lavoro, riscatto, volontaria, figurativa);

Verificato che il suddetto dipendente, in base al riscontro effettuato dall’Ufficio del Personale, alla data del 31/12/2021 avrà raggiunto il requisito anagrafico di 65 anni di età un’anzianità contributiva, utile ai fini del trattamento in quiescenza, di anni 45 e mesi 17,comprensivi dei seguenti periodi:

Alle dipendenze del Comune di Giugliano dal 01/03/2001 al 31.12.2021 a tempo indeterminato anni 20,e 10 mesi;

Servizio militare riscatto I.N.P.D.A.P. anni 1 , n.0001774 del 15/01/2010;

Ricongiunzione periodi assicurativi (legge 7 Febbraio 1979n.29) del 2006 di anni 24 ,mesi 1,giorni 16 onere 0;

Considerato che nei confronti del dipendente Poziello Felice non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo;

Visto l’art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 13/2012, che così recita “Le ferie, riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d ’età”;

Visto il vigente C.CN.L. del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

Visto il T.U.E.L., D. Lgs.n° 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

1. per tutto quanto sopra richiamato e che qui si intende integralmente riportato e trascritto di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01.01.2022 (ultimo giorno lavorativo 31 Dicembre 2021), di **Poziello Felice** matr.328 , nato a Giugliano in Campania (NA) il 01.01.1957,

dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo ente inquadrata nella categoria A, posizione economica A6, per raggiunto limiti di età 65 anni e superati il periodo massimo di servizio, in quanto in possesso dei requisiti contributivi utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anticipata;

2. di dare atto che conseguentemente il rapporto di lavoro tra il dipendente e questo Ente si intende cessato a tutti gli effetti di legge dal 01.01.2022 fatte sempre salve eventuali diverse normative e comunicazioni INPS;

3. di dare atto che nei confronti del dipendente sopra generalizzato non sono in corso procedimenti disciplinari e che non esiste alcuno dei motivi impeditivi al collocamento a riposo dello stesso;

4. di consentire al predetto dipendente l'effettiva fruizione di tutte le ferie, prima della data di collocamento a riposo, non essendo possibile la monetizzazione delle medesime;

5. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013;

6. dare mandato al Servizio Trattamento economico per l'inoltro all'Istituto Previdenziale competente per materia e per territorio della documentazione per l'attribuzione al dipendente del trattamento pensionistico e della documentazione del premio di fine-servizio.

7. di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato;

8. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa.

IL Dirigente

Dott. Euterpio Andrea

Il sottoscritto Dirigente **Responsabile del Servizio Personale e Finanziario** presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL Dirigente

Dott. Euterpio Andrea

DETERMINA n. 1406 del 29/10/2021

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Andrea Euterpio

Attestazione ai sensi dell'art 183 comma 7 del D Lgs n 267/00 Denominazione Importo della spesa Impegno Contabile Missione Programma Titolo Capitolo Articolo Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art 183 comma 7 D Lgs 267/00

Li, Data 29/10/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.